

Pubblicato il 03/06/2019

N. 07151/2019 REG.PROV.COLL.
N. 05178/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 c.p.a.;

sul ricorso numero di registro generale 5178 del 2019, proposto dalla società Family Glam S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Daniele Rosato e Barbara Cataldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Daniele Rosato in Roma, viale Pasteur 5;

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Cristina Montanaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l'Avvocatura dell'ente in Roma, via del Tempio di Giove 21;

per l'annullamento

del provvedimento di Roma Capitale – Municipio Roma X – Direzione Tecnica prot. n. 23886 del 14.02.2019 avente ad oggetto il rigetto dell'istanza prot. CO/19156 del 06.02.2019 - Segnalazione Certificata di

Inizio Attività - S.C.I.A., ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., relativa all'immobile sito in Roma, P.zza Anco Marzio n. 27 angolo Via dei Fabbri Navali (foglio 1086, part. 64, subb. 9-10-11)”, nonché del provvedimento di Roma Capitale – Municipio Roma X – Direzione Tecnica prot. n. 50897 del 28.03.2019, inviato via P.E.C. in pari data, avente ad oggetto “Istanza di annullamento in autotutela e preavviso di ricorso agli atti del Municipio X con prot. CO/36927 del 07.03.2019 avverso la Comunicazione prot. CO/23886 del 14.02.2019 di rigetto dell'istanza di accertamento di conformità presentata dalla società Family Glam S.r.l. in data 06.02.2019 con riguardo alla pergotenda sita in Via dei Fabbri Navali (suolo privato) – Riscontro”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2019 la dott.ssa Brunella Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;

Ritenuto in fatto ed in diritto quanto esposto dalle parti nel ricorso introduttivo e negli scritti difensivi;

Considerato che:

con il ricorso introduttivo del presente giudizio la società Family Glam S.r.l. – titolare dell'attività di ristorazione e somministrazione di alimenti svolta alla via dei Fabbri Navali n. 5-5/A, angolo piazza Anco Marzio n. 27, in Ostia, a seguito dell'acquisto dalla società Le Dune S.r.l. della relativa azienda – ha agito per l'annullamento del provvedimento prot. n. 23886 del 14.02.2019, con il quale l'amministrazione comunale di Roma Capitale ha rigettato la domanda di accertamento di conformità presentata per la sanatoria della struttura insistente sull'area di pertinenza del suddetto

esercizio, unitamente agli altri atti in epigrafe indicati;

avverso gli atti impugnati parte ricorrente ha dedotto vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, contestando, in particolare, la violazione delle garanzie di partecipazione procedimentale e la qualificazione dell'opera da parte dell'amministrazione, venendo in rilievo una struttura meramente pertinenziale allo svolgimento dell'attività commerciale, insuscettibile di determinare qualsivoglia ampliamento in termini di superficie e volumetria, stante anche l'assenza di elementi della stabilità e l'agevole amovibilità della tenda, con conseguente piena ammissibilità della sanatoria;

Roma Capitale si è costituita in giudizio per resistere al gravame concludendo per il rigetto del ricorso in quanto infondato;

alla camera di consiglio del 29 maggio 2019, fissata per la trattazione della domanda interinale avanzata da parte ricorrente, il Collegio ha valutato sussistenti i presupposti per la definizione della presente controversia con sentenza in forma semplificata, provvedendo agli avvisi ed adempimenti prescritti in conformità alle previsioni dell'art. 60 c.p.a.;

Ritenuto che:

il ricorso non merita accoglimento;

il manufatto in questione, costituito da una struttura in legno e teli in pvc che, come emerge dalla stessa relazione tecnica allegata alla domanda di accertamento di conformità, interessa una superficie complessiva di circa 90 mq., per le sue dimensioni, obiettivamente rilevanti, e per la funzione a servizio stabile e duraturo di un'attività commerciale (la cui superficie viene di fatto estesa) non può, stante l'assenza dei requisiti della precarietà e della facile amovibilità, in ogni caso rientrare, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, nella categoria della cosiddetta "edilizia libera", integrando, per contro, un intervento di ristrutturazione edilizia, necessitante, come tali, del permesso di costruire (cfr., ex multis, T.A.R. Lazio, II bis, n. 4030 del 2019);

i riferimenti di parte ricorrenti agli orientamenti del Giudice d'Appello specificamente indicati si palesano non pertinenti, non venendo nel caso che ne occupa in rilievo una struttura caratterizzata dalla presenza di lamelle in alluminio retrattili bensì dalla sussistenza di consistenti travi e degli altri elementi che emergono dalle produzioni versate in atti dalla stessa difesa della ricorrente;

legittimamente e doverosamente, dunque, l'amministrazione ha adottato le determinazioni impugnate, non sussistendo lacune né sul piano istruttorio né motivazionale, avendo l'amministrazione esplicitato le ragioni poste a fondamento delle stesse, sottolineando, tra l'altro, che l'intervento edilizio interessa un'area inclusa nell'ambito di valorizzazione della Città storica - D1 Ostia Lido, di cui all'art. 43, paragrafo 3 delle N.T.A. del P.R.G. vigente, ai sensi del quale: "Ad attuazione diretta sono consentiti gli interventi di MO, MS, RC, RE, come definiti dall'art. 9, senza aumento di SUL e senza cambiamento di destinazione d'uso, se non all'interno della stessa funzione e senza aumento del carico urbanistico", dovendosi, dunque, escludere l'ammissibilità dell'ampliamento in considerazione;

alla luce di quanto sopra esposto, neppure meritano accoglimento le deduzioni dirette a contestare la violazione delle garanzie di partecipazione procedimentale, trovando applicazione le previsioni di cui all'art. 21 octies, comma 2 della l. n. 241 del 1990, giacché le determinazioni dell'amministrazione non avrebbero, comunque, potuto essere differenti da quelle in concreto adottate;

il Collegio valuta nondimeno di disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, tenuto conto del complesso delle circostanze emergenti in atti ed in particolare delle difficoltà qualificatorie connesse alle specificità degli aspetti tecnici.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis),

definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2019

con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Silvio Lomazzi, Consigliere

Brunella Bruno, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Brunella Bruno

IL PRESIDENTE

Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO